



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899

Roma — Mercoledì 28 Giugno

Numero 150

### DIREZIONE

in Via Larga, nel Palazzo Balcani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

### AMMINISTRAZIONE

in Via Larga, nel Palazzo Balcani

#### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 30; semestre L. 17; trimestre L. 9  
a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10  
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 60; » » 42; » » 22  
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

#### Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.35  
Altri annunci. . . . . 0.30 } per ogni linea e spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.  
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa ai fogli degli annunci.

Domani, 29 giugno, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

### SOMMARIO

#### PARTE UFFICIALE

**Leggi e decreti:** Regio decreto n. 233 che stabilisce i requisiti da richiedersi pel personale tecnico addetto alle Associazioni per la prevenzione degli infortuni ed ai Sindacati di assicurazione mutua, incaricato di eseguire ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei Regolamenti preventivi per le imprese, industrie e costruzioni — Regio decreto n. 234 col quale si determinano gli assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria — Regio decreto n. 235 circa la dispensa dagli esami di licenza e promozione degli alunni dei Ginnasi, Licei Regi ed Istituti tecnici — Regio decreto n. CLXXXVII (Parte supplementare) concernente il Collegio dei probi-viri per le industrie metallurgica e meccanica di Palermo — Regi decreti nn. CLXXXV, CLXXXVI, CLXXXVIII e dal CLXXXIX al CXC (Parte supplementare) riflettenti costituzione di Enti morali — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: Risultato dell'esame di concorso al posto di aiutante di 3ª classe nel R. Corpo delle Miniere — Disposizioni fatte nel personale dipendente — Nomina a socio ordinario del R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli — Sottosegretariato di Stato: Elenco delle dichiarazioni dei diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel Registro generale durante la 2ª quindicina del mese di febbraio — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Resoconto sommario delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di aprile — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito Pubblico: Avviso per smarrimento di ricevuta — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazii doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.

#### PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell' Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il Numero 233 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl' infortuni sul lavoro e l'articolo 89 del relativo Regolamento 25 settembre 1898, n. 411;

Veduto il parere favorevole del Consiglio dell' Industria e del Commercio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Coloro che fanno parte del personale tecnico addetto alle Associazioni per la prevenzione degli infortuni ed ai Sindacati di assicurazione mutua, potranno essere delegati ad eseguire ispezioni ai termini dell'articolo 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, quando in essi concorrano le condizioni seguenti:

1° abbiano conseguito la laurea d'ingegnere od ottenuto il diploma di licenza da una delle Scuole industriali di Fermo, Napoli (Alessandro Volta) e Vicenza e da quelle altre che fossero riconosciute in seguito come superiori dal Governo;

2° abbiano frequentato, sia nella Scuola d'applicazione che in quella industriale, il corso di tecnologia meccanica o di meccanica applicata alle macchine;

3° abbiano fatto pratica in uno Stabilimento in-

industriale almeno per due anni se ingegneri, o per quattro, se licenziati da una Scuola industriale riconosciuta come superiore dal Governo;

4° non esercitino direttamente o indirettamente, nè rappresentino aziende industriali o commerciali.

**Art. 2.**

Qualora le ispezioni debbano avere per oggetto esclusivamente le imprese di costruzione, non è necessaria la condizione di cui nel n. 2 del precedente articolo e la pratica dovrà essere stata fatta in lavori di costruzione per gli stessi periodi di tempo indicati nel n. 3 dell'articolo medesimo, secondochè si tratti di ingegneri o di licenziati da una delle Scuole industriali indicate nel n. 1 dell'articolo 1°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1899.

**UMBERTO.**

A. SALANDRA.

Visto, *Il Guardasigilli*: A. BONASI.

*Il Numero 284 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA**

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali dell'esercito permanente;

Visto il Regio decreto 17 ottobre 1881, n. 439, che determina le norme colle quali sono da applicarsi agli ufficiali della posizione ausiliaria le leggi ed i Regolamenti cui sono soggetti gli ufficiali dell'esercito permanente;

Visto il Regio decreto 21 ottobre 1881, n. 454, che determina gli assegni degli ufficiali nella posizione ausiliaria;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e sul parere conforme del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Il servizio prestato dagli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria si collega col servizio precedente al collocamento in questa posizione agli effetti del computo per la concessione degli aumenti sessennali

e del supplemento alla indennità annua, e a questo scopo conta per intero, qualunque ne sia la durata.

La presente disposizione si applica anche agli ufficiali che si trovano presentemente nella posizione ausiliaria.

**Art. 2.**

Agli ufficiali della posizione ausiliaria stati promossi durante tale loro posizione, è dovuta l'indennità annua stabilita pel nuovo grado, e, nei casi di richiamo in servizio in tempo di pace, il supplemento all'indennità annua commisurato sullo stipendio attribuito al nuovo grado.

**Art. 3.**

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 21 ottobre 1881, n. 454, s'intendono completate e modificate nel senso del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1899.

**UMBERTO.**

G. MIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli*: A. BONASI.

*Il Numero 285 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA**

Vedute le vigenti leggi sulla Pubblica Istruzione; Veduto l'articolo 1° del Regio decreto n. 433, in data 14 settembre 1898, relativo agli esami negli Istituti tecnici e nautici e nelle Scuole tecniche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Gli alunni dei Ginnasi e dei Licei Regi e pareggiati saranno esclusi dagli esami di promozione e di licenza della sessione estiva in quelle materie nelle quali avranno ottenuto, nello scrutinio finale, una classificazione inferiore a cinque decimi nel profitto e a sei decimi nella condotta.

**Art. 2.**

Gli alunni del primo corso comune a tutte le sezioni degli Istituti tecnici saranno dispensati dall'esame di promozione in quelle materie nelle quali abbiano ottenuto, nello scrutinio finale, una classificazione non inferiore a otto decimi nella condotta, e non inferiore nel profitto a:

$\frac{8}{10}$  nell'italiano e nella matematica;

$\frac{7}{10}$  in ciascuna delle altre materie.

**Art. 3.**

Gli alunni delle sezioni di agrimensura e di agronomia saranno dispensati dall'esame su quelle mate-